Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

In esecuzione dell'ordinanza del T.A.R. Lazio – sezione I bis – n. 4773 del 15 settembre 2017 (Numero RG 327/2017) che ha disposto l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione, di un sunto del ricorso proposto dal sig. CARRUS Antonio, si espone quanto segue.

Il sig. CARRUS Antonio ha partecipato alla procedura selettiva, per titoli ed accertamento dell'idoneità motoria, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. 1, comma 519, della legge 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), nella qualifica di Vigile del Fuoco, nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, riservata al personale volontario del C.N.VV.F (c.d. stabilizzazione), indetta con D.M. n. 3747 del 27 agosto 2007.

In seguito alla autorizzazione, in via eccezionale, prevista dall'art. 6 bis della Legge 7 agosto 2016, n. 160, a procedere ad un'assunzione straordinaria nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, attingendo, tra l'altro dalla graduatoria della procedura di cui si tratta, il sig. CARRUS, dopo aver superato la prova per l'accertamento dell'idoneità motoria, è stato sottoposto dalla Commissione Medica all'accertamento dell'idoneità psicofisica ed attitudinale, al termine del quale è stato dichiarato non idoneo ed escluso dalla procedura selettiva suddetta, con decreto n. 677 del 19 ottobre 2016.

Il sig. CARRUS ha presentato ricorso al T.A.R. Lazio, con istanza di sospensiva, per l'annullamento del detto decreto di esclusione n. 677 del 19 ottobre 2016, per l'annullamento del verbale della Commissione medica n. 13 del 28 settembre 2016, contenente il giudizio di non idoneità psicofisica del sig. CARRUS, del D.M. n. 78/2008; del D.M. n. 3747/2007, nonché della graduatoria concernente la citata procedura selettiva.

Il sig. CARRUS lamenta l'illegittimità del decreto di esclusione sostenendo di non essere affetto dalla patologia riscontrata nei suoi confronti, e che la Commissione medica sia incorsa, dunque, in un errore diagnostico.

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del 15 settembre, n. 4773, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.